



Fatturazione Elettronica B2B dal 2019

Opportunità, vantaggi e possibili strategie
applicative per lo Studio.

rag. Nicola Sciarra

Roma 9 febbraio 2018



Introduzione

Scopo di questo lavoro è aiutare a comprendere cos'è la fattura elettronica, quali sono le sue caratteristiche e le implicazioni applicate ai processi contabili, illustrando i possibili vantaggi che quest'innovazione può apportare al Data Entry di natura contabile-amministrativa.

La fattura elettronica apporta notevoli vantaggi ai processi amministrativi e incrementa la produttività degli addetti ai processi contabili.

Essa infatti permette di digitalizzare interamente i processi del ciclo attivo e passivo, dal momento della sua “emissione”, alla circolazione e consegna del documento, fino alla sua conservazione/archiviazione, rendendo più semplice e fruibile la sua consultazione.

Il processo contabile, dal Data Entry alla generazione dei libri e registri, viene abbreviato e semplificato. Nella fattura elettronica tutte le informazioni necessarie sono contenute nel file, di conseguenza tutti i dati di input sono immediatamente fruibili ed elaborabili per ottenere in output la stampa degli elaborati fiscali richiesti dalla norma (oltre a quelli che l'azienda volesse acquisire per altri fini, ad esempio commerciali, statistici etc.)



Perché nasce questo obbligo?

L'Italia ha chiesto alla Commissione Europea di poter introdurre nell'ordinamento nazionale l'obbligo di emettere fatture elettroniche anche nel settore privato, come già fatto con successo verso la Pubblica Amministrazione, in parziale deroga a quanto contenuto nella Direttiva 2006/112/CE in materia di IVA.

Tale richiesta è stata motivata dalla volontà di:

- incrementare capacità dell'Amministrazione Finanziaria di prevenire e contrastare l'evasione fiscale e, soprattutto, le frodi IVA, il cui gap è particolarmente elevato nel nostro paese;
- aumentare la semplificazione fiscale;
- ridurre il numero degli adempimenti fiscali, grazie ad una maggiore quantità di dati a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria.

L'approvazione della manovra finanziaria per il 2018, avvenuta il 30 novembre in Senato ha definito l'avvio della fattura elettronica obbligatoria tra privati a partire dal 1 gennaio 2019, con un anticipo dell'obbligo per alcune casistiche.



Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (GU n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62)

comma 909 lettera a) n. 3)

«3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

(Nuovo art.1 terzo comma del decreto legislativo 5 agosto 2015 n.127)

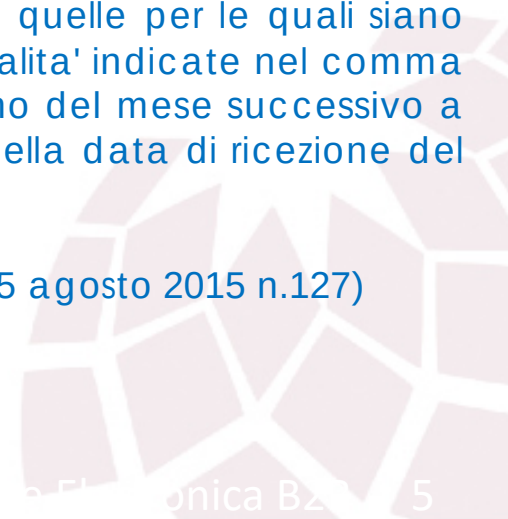


Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (GU n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62)

comma 909 lettera a) n. 4)

« 3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione»

(Nuovo inserimento art.1 comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015 n.127)





Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (GU n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62)

comma 909 lettera a) n. 7)

« 6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio.

In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 »;

(Nuovo art.1 sesto comma del decreto legislativo 5 agosto 2015 n.127)



Legge 27 dicembre 2017, n. 205

(GU n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62)

ART.1 C.6 bis D.Lgs 127/2015

- Gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall'agenzia delle Entrate
- In attesa specifica disposizione dell'agenzia delle entrate

ART.3 D.Lgs 127/2015

- I termini di accertamento sono ridotti di due anni.
- Devono essere tracciati tutti i pagamenti sopra i 500 euro.
- Chi fa commercio al dettaglio ha diritto alla riduzione solo se effettua l'opzione per l'invio dei corrispettivi telematici prevista dall'articolo 2 c. 3 del D.Lgs 127/2015.

ART.4 D.Lgs 127/2015

- Per i semplificati saranno proposti:
 - Bozza liquidazione periodica
 - Bozza liquidazione IVA annuale
 - Bozza F24
- Non sarà necessario tenere i libri iva acquisti e vendite



Cos'è la fattura elettronica

Con “fatturazione elettronica” si identifica il processo digitale che genera e gestisce le fatture nel corso dell'intero ciclo di vita che le caratterizza: dalla creazione, all'emissione/ricezione, fino alla conservazione, a norma di legge, per un periodo di 10 anni.

Il documento centrale di questo processo è la fattura elettronica che, così come la fattura tradizionale, costituisce un documento fiscalmente rilevante.

Occorre fare attenzione a non confondere la tipologia di oggetto: le fatture elettroniche non sono semplici file allegati ad un'email ma si tratta di fatture redatte in un particolare formato, strutturate secondo un linguaggio standard denominato XML, firmate digitalmente da chi le ha emesse e per le quali si richiede la conservazione ai fini fiscali nel solo formato digitale. In sostanza si tratta di files elettronici dotati di precise caratteristiche a livello informatico.

È opportuno distinguere tra fatture elettroniche emesse verso una Pubblica Amministrazione e quelle emesse verso un'impresa privata (le cosiddette fatture B2B), in quanto assoggettate ad un diverso trattamento normativo.



Direttiva IVA Europea

L'esigenza di rendere la fattura elettronica più accessibile e fruibile per gli operatori ha comportato, in primo luogo, la ridefinizione dello strumento stesso. La modifica, in linea con il principio di parità di trattamento tra la fattura cartacea e la fattura elettronica, si pone l'obiettivo di eliminare qualsiasi obbligo o adempimento aggiuntivo connesso con la natura elettronica del documento, il cui rispetto comporterebbe un costo aggiuntivo per il contribuente, quindi, un deterrente alla sua adozione.

Per modificare la definizione del concetto di fattura elettronica è stato necessario modificare l'articolo 217 della direttiva IVA che, nell'attuale formulazione, definisce la fattura elettronica quel documento che contiene tutti gli elementi obbligatori della fattura – previsti dall'articolo n. 226 della direttiva IVA – emesso e ricevuto in formato elettronico.

Articolo 217 della direttiva IVA

Ai fini della presente direttiva per «fattura elettronica» s'intende una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva emessa e ricevuta in formato elettronico.



Articolo 217 della direttiva IVA

Ai fini della presente direttiva per «fattura elettronica» s'intende una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva emessa e ricevuta in formato elettronico.

Le disposizioni concernenti le informazioni obbligatorie che devono essere contenute nella fattura elettronica sono state solo limitatamente intaccate dalla recente modifica e coincidono con i già noti elementi obbligatori della fattura cartacea.

L'elemento che distingue le due tipologie di fatture, quindi, non risiede nel suo contenuto bensì nella sua forma; nello specifico, la norma comunitaria richiama l'attenzione sulla forma assunta dal documento nel momento del passaggio dal fornitore al proprio cliente.

Questo significa che, se durante l'invio e la ricezione, la fattura assume il formato elettronico, questa può considerarsi fattura elettronica indipendentemente dalla forma avuta a monte o a valle.



Una fattura può essere, quindi, creata, indifferentemente, su carta o sotto forma di file (elettronico) ma se, dopo la sua creazione, il passaggio del documento, dal fornitore al cliente, avviene tramite canali elettronici – quindi, nel caso della fattura cartacea si presuppone che questa sia stata prima trasformata in un file elettronico – e il cliente la riceve come file elettronico, tale documento si considera in ogni caso fattura elettronica.

Diversamente, non si considera fattura elettronica il documento creato in formato elettronico che viene materializzato e, in seguito, inviato e ricevuto dal destinatario in forma cartacea.





Normativa Italiana

D.P.R. 633/1972

La normativa nazionale ha recepito le novità apportate alla direttiva IVA modificando l'articolo 21, comma 1, del decreto IVA, nel quale si assiste al superamento del concetto di “trasmissione” o “messa a disposizione del destinatario” della fattura elettronica.

Più in particolare, questa condizione permane ed è ribadita nell'ultimo periodo del primo comma del nuovo articolo 214. Tuttavia, affinché ci si possa correttamente riferire a una vera e propria “fattura elettronica” è necessario che la stessa sia stata emessa e ricevuta in formato elettronico.

Tale formulazione, che riprende quanto previsto dall'articolo 217 della direttiva IVA, è funzionale, come si vedrà nei prossimi paragrafi, all'applicazione delle disposizioni in materia di conservazione delle fatture.



Il processo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione

Le fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione sono, per espressa previsione normativa dal 31 marzo 2015, solo ed esclusivamente fatture elettroniche.

La fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione ha lo stesso valore legale della versione cartacea ma si differenzia da quest'ultima per il formato, che deve infatti rispettare i requisiti richiesti per poter essere accettata dal Sistema di Interscambio nazionale. Per poter compilare, firmare, trasmettere e conservare la fattura nel nuovo formato elettronico, i fornitori della Pubblica Amministrazione devono quindi dotarsi degli strumenti necessari.

Innanzitutto, tali fatture devono essere strutturate secondo un linguaggio informatico di programmazione standard definito dalla stessa Pubblica Amministrazione, il cosiddetto formato XML (eXtensible Markup Language), detto anche "Tracciato fattura PA".



Il linguaggio XML si basa su un meccanismo che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento o in un testo.

Un documento in formato XML consente a chi lo riceve, in questo caso la Pubblica Amministrazione, nel prossimo futuro a tutti i soggetti coinvolti, come previsto dalla normativa, di abbattere sensibilmente i tempi di registrazione dei dati.

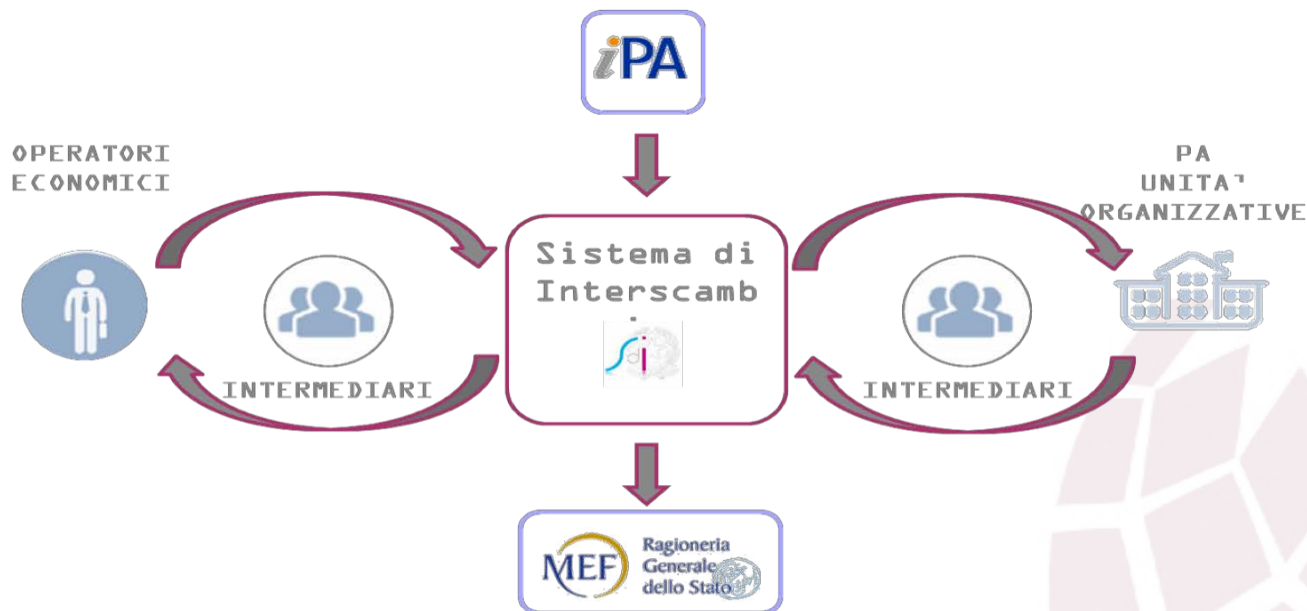
A patto di gestire il processo come un flusso strutturato digitalmente, cioè senza stampare carta, e di cogliere immediatamente eventuali criticità nelle “riconciliazioni”, vale a dire il confronto tra dati in fattura e informazioni disponibili internamente su ordinato, ricevuto/fruito, banalmente per capire quanto effettivamente pagare a fronte di un acquisto di beni o servizi.

Inoltre, allo scopo di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto, è richiesto l'utilizzo della firma digitale e/o la tracciatura del flusso delle fatture (processo di archiviazione e conservazione documentale digitale).





Il processo della Fatturazione Elettronica verso la PA e i soggetti coinvolti.





gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e alla conservazione;



gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT), soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per la conservazione a norma. Possono servirsi degli intermediari anche le PA per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per l'archiviazione sostitutiva;



le Pubbliche Amministrazioni, che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica;



L'IndicePA (IPA), che costituisce l'archivio ufficiale con i riferimenti degli Enti Pubblici: organizzativi, telematici e toponomastici. All'interno dell'IPA, le pubbliche amministrazioni devono caricare i dati dei propri uffici di fatturazione elettronica con i relativi codici identificativi che i fornitori della pubblica amministrazione che emettono una fattura elettronica devono indicare in fattura, al fine di garantirne la corretta lavorazione da parte del Sistema di Interscambio;



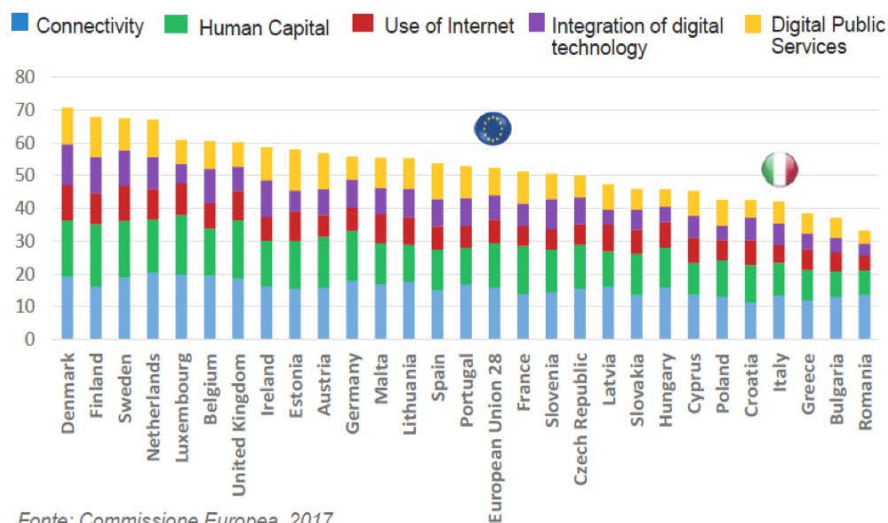
il sistema d'interscambio (SDI), ha il ruolo di snodo tra gli attori interessati: riceve i file fattura dell'operatore economico e, dopo averne controllato correttezza e validità formale, le inoltra agli uffici di fatturazione elettronica delle amministrazioni individuati dal codice destinatario indicato in fattura.

Inoltre tutte le fatture elettroniche trasmesse tramite il sistema di interscambio, SDI sono automaticamente acquisite dal sistema PCC – Piattaforma per la Certificazione dei Crediti - che consente al MEF di monitorare in modo continuo la formazione e l'estinzione dei debiti commerciali di tutte le P.A.



La fatturazione elettronica nel Digital Economy and Society Index (DESI)

La Commissione Europea, nel 2015 ha definito uno strumento utile a valutare lo stato di avanzamento dei Paesi membri dell'UE verso un'economia e una società digitale attraverso cinque principali dimensioni di intervento digitali che indagano sulla diffusione e livello di connettività, sulle competenze digitali, sull'utilizzo e le attività svolte su Internet da parte dei cittadini e delle imprese e sui servizi pubblici digitali.

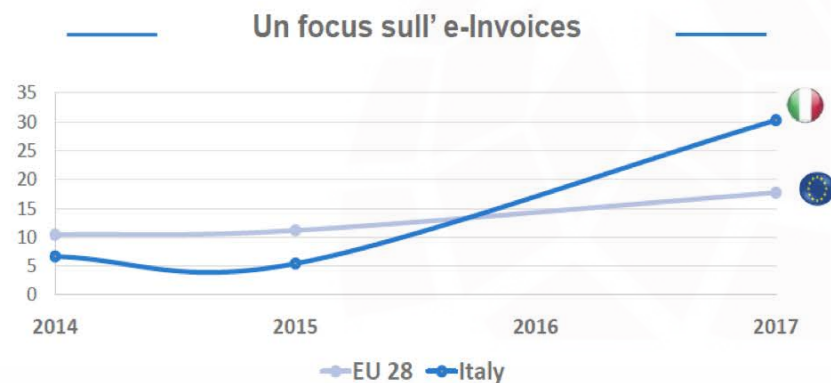


Fonte: Commissione Europea, 2017



Le imprese italiane che utilizzano la fatturazione elettronica sono il 30%, percentuale di molto superiore alla media europea ferma al 18%.

Anche nel 2017, così come nelle precedenti edizioni, l'Italia continua ad essere ancora lontana dalla media EU28 e si posiziona tra le ultime posizioni della classifica pur registrando un progresso superiore alla media UE. **Segnali incoraggianti** provengono soprattutto, da una parte, dal forte **aumento della copertura delle reti NGA**, dall'altra, **dall'utilizzo della fatturazione elettronica nelle imprese**.



Fonte: Commissione Europea, 2017



La fattura tra privati (B2B)

Di recente lo standard previsto per le fatture elettroniche dirette alla Pubblica Amministrazione è stato normativamente e tecnicamente reso disponibile anche per supportare la fatturazione elettronica B2B, vale a dire emesse da un'impresa verso un'altra impresa. In questo caso si richiede di contemperare con attenzione gli strumenti digitali disponibili (standard, canali di trasmissione, firme elettroniche, ecc.), normativi (incentivi, obblighi, tempistiche, ecc.) e regole di processo consolidate negli anni nei molteplici settori del Paese.

Le fatture B2B elettroniche possono essere di tre tipi:

1. quelle analoghe alle fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione, firmate in formato strutturato e conservate a norma;
2. quelle inviate via EDI, non necessariamente firmate, ma in formato strutturato e conservate a norma;
3. quelle semplicemente “non cartacee”, non necessariamente firmate né su formato strutturato.



Queste tre tipologie di fatture elettroniche derivano dalla definizione di fatturazione elettronica prevista dal nostro quadro normativo, che prevede infatti:

- un file firmato digitalmente
- oppure un tracciato record inviato via EDI
- oppure qualsiasi altro tipo di fattura digitale che il destinatario, in base ai processi di business che ha sviluppato, riconosce, paga e porta in conservazione (tratta, cioè, proprio come “se fosse una fattura tradizionale”).

Anche l'Unione Europea pone la fatturazione elettronica al centro dell'evoluzione del suo Mercato Unico Digitale Europeo: spetta a imprese e Pubblica Amministrazione muovere con decisione verso la direzione del digitale, per acquisire gli elementi necessari a sostenere un cammino ormai ineluttabile del quale tuttavia si possono intuire gli interessanti benefici.

È facile intuire l'impatto che la fattura elettronica “obbligatoria” avrà sui sistemi gestionali contabili/amministrativi per le aziende che ancora non hanno valutato i vantaggi.



Dalla fattura elettronica all'archiviazione e conservazione documentale - cenni

La sola digitalizzazione del processo di emissione della fattura, sebbene presenti alcuni vantaggi immediati, non permette tuttavia di cogliere appieno i plus della dematerializzazione documentale, ovvero la senza necessità di trascrizione manuale dei dati presenti a sistema.

La forma più efficace di gestione della fatturazione elettronica è quella che prevede la costruzione di un processo digitale integrato che affianchi alla generazione, l'emissione, la ricezione anche la gestione della conservazione delle fatture in formato elettronico elaborabile dai programmi gestionali.

La cosiddetta conservazione digitale a norma è un processo definito in modo chiaro dalla Legge che, semplificando, prevede l'apposizione di un'ulteriore firma digitale e una marca temporale sull'archivio elettronico delle fatture, per "cristallizzarne" il contenuto e custodirlo per i 10 anni previsti in rigoroso formato digitale, liberandosi per sempre di archivi e stampe massive.



Il flusso di lavoro all'interno dello Studio





Cosa serve allo Studio professionale per affrontare in modo integrato il processo di tenuta contabile dei Clienti che adotteranno la fattura elettronica B2B?

1. Strumento di consegna delle fatture elettroniche da parte del Cliente che consenta di tracciare in modo condiviso i documenti consegnati. Obiettivo: difendersi dall'eventuale contenzioso con il cliente; eliminare tutte le attività collegate alla ricezione di mail (download, archivia, ...) e i rischi di cancellazione della mail contenente una fattura elettronica.
2. Software contabile in grado di:
 - acquisire i dati utili per il Data Entry direttamente dalla fattura elettronica;
 - visualizzare il documento in formato leggibile per l'operatore contabile;
 - associare gli elementi utili alla contabilizzazione (es. causale, conto, codice IVA).
3. Software contabile “intelligente” in grado di apprendere le associazioni eseguite per Cliente e fornitore in modo da riproporle automaticamente alla successiva acquisizione in contabilità.
4. Soluzione di conservazione digitale integrata con la contabilità per procedere alla conservazione dei documenti e produrre un numero di protocollo.



Vantaggi per lo Studio del Commercialista

L'adozione della fatturazione elettronica da parte delle Aziende e Professionisti Clienti dello Studio, ancor più se accompagnata da un processo di archiviazione e conservazione a norma, consente al Professionista di beneficiare di molteplici vantaggi, tra cui:



Avere dati contabili aggiornati e quindi potere offrire al Cliente una consulenza sulle prospettive future della sua attività e non solo in termini di gestione degli adempimenti.



Offrire ai Clienti servizi a valore aggiunto, ad esempio la conservazione a norma dei documenti;



Vantaggi per lo Studio del Commercialista



Diversificare la propria attività, riducendo il tempo dedicato agli adempimenti previsti dalla legge, ormai equiparabili a commodities;



Aumentare l'efficienza del servizio di tenuta contabile, riducendo le attività a basso valore aggiunto del Data Entry contabile e impiegando quindi il proprio personale in attività di maggior valore o per acquisire nuove competenze che permettano allo Studio di crescere;



Diventare il punto di riferimento dei propri Clienti, aumentandone la fidelizzazione e riducendo il rischio di disintermediazione da parte dell'Agenzia delle Entrate;



Benefici dell'adozione della fatturazione elettronica per le imprese

La fattura elettronica inserita in un processo integrato diviene così un documento sia di “ciclo attivo” (per chi la emette) che di “ciclo passivo” (per chi la riceve) andando così a determinare uno “standard di informazione strutturata”.

Sono evidenti i vantaggi che andranno ad impattare sugli operatori in termini di risparmio di tempo e di errore materiale (ad esempio, dividere le fatture tra attive e passive, ordinarle per data, inserire l'anagrafica del Cliente/fornitore e tutti gli altri dati) oltre al tempo per scrivere manualmente il numero di protocollo, se integrato con la Conservazione digitale a norma.

Ulteriori vantaggi e benefici, a livello macro, della fatturazione elettronica – tra imprese e verso la Pubblica Amministrazione – e, più in generale, quelli della Digitalizzazione di tutti i processi di relazione con Clienti e/o fornitori, emergono evidenti dalle ricerche dell'Osservatorio Fatturazione Elettronica e eCommerce B2B della School of Management del Politecnico di Milano.



Il beneficio ottenibile passando da un processo tradizionale basato su carta alla fatturazione elettronica, per organizzazioni che producono/ricevono un volume di fatture superiore alle 3.000 fatture/anno, si assesta tra i 7,5 e gli 11,5 euro a fattura.

Questo beneficio deriva in larga parte da risparmi legati alla riduzione dell'impiego di manodopera per:

- attività di stampa e imbustamento;
- gestione della relazione con il Cliente (tempi dedicati a capire se la fattura è effettivamente arrivata, se è stata presa in carico, se e quando verrà pagata ecc.);
- gestione della conservazione, che introduce risparmi legati all'eliminazione dei costi di gestione dell'archivio cartaceo.

Per effettuare una stima analoga anche a chi gestisce un numero inferiore di fatture/anno, guardando alle sole componenti fondamentali legate al “fare la fattura” – redazione, stampa e consegna della fattura al Cliente, senza considerare la Conservazione – vanno identificati tre diversi scenari di gestione della “fatturazione Attiva”:

fonte politecnico di Milano



spedita via
posta
cartacea

su carta e
consegnata
a mano

file allegato
ad una
email o PEC

Per ciascuno di questi scenari, il costo del processo tradizionale (comprensivo della manodopera dedicata all'attività) per la produzione di una fattura si aggira in questi parametri:

- fattura spedita a mezzo posta – tra 2,9 e 3,7 €/fattura;
- fattura consegna a mano – tra 2,6 e 3,5 €/fattura;
- fattura inviata tramite posta elettronica (email o PEC) – tra 1,8 e 2,4 €/fattura.

Il passaggio alla fatturazione elettronica comporta un sostanziale ripensamento delle logiche di gestione della fatturazione Attiva.

fonte politecnico di Milano



Sempre con riferimento alle sole attività legate al “fare la fattura”, ai tre scenari precedentemente presi in considerazione ne possono subentrare altri tre, il cui costo diretto per il fornitore è rispettivamente pari a:

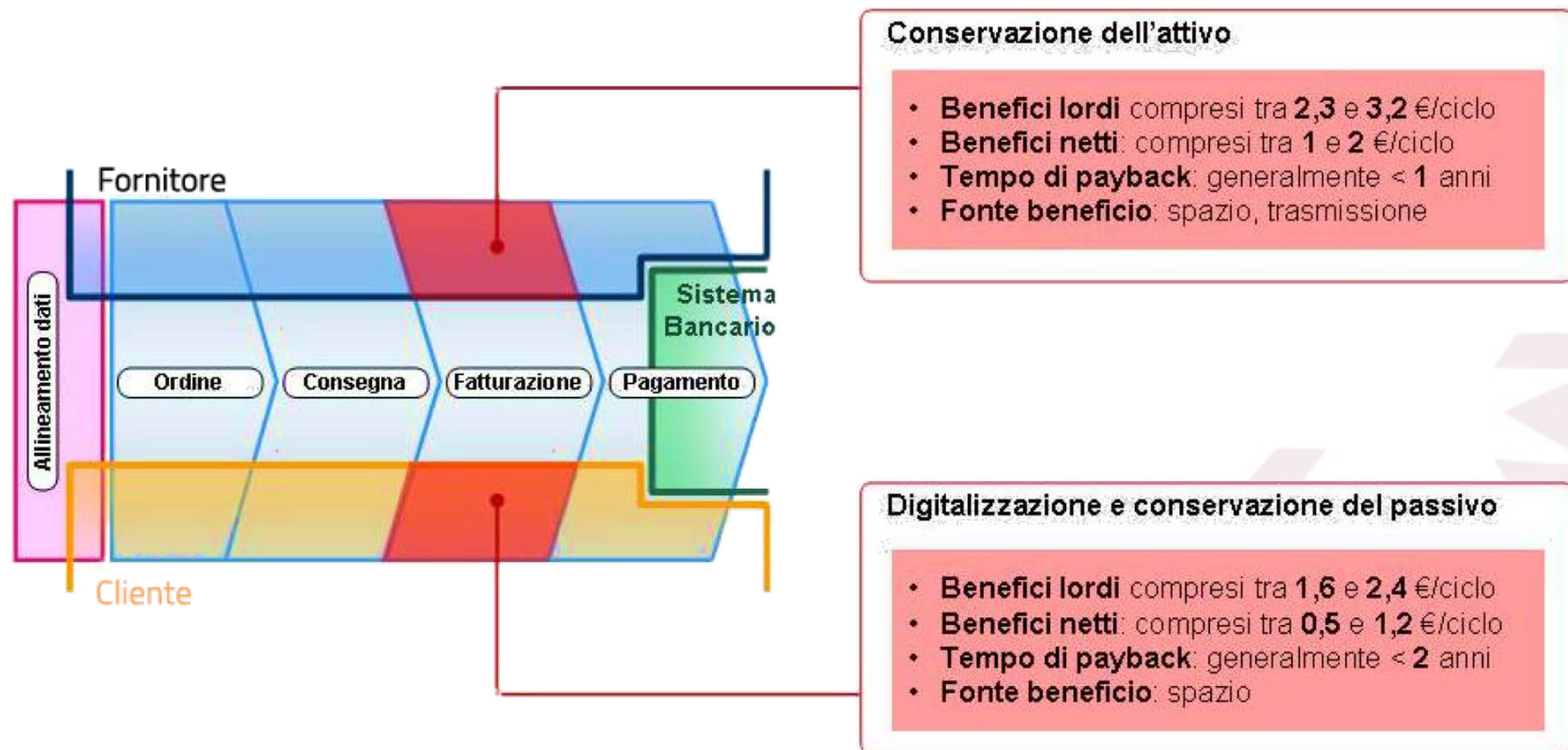
- Upload di un documento (o pacchetto di documenti) su Web da cui si genera XML fatturaPA – tra 0,9 e 1,2 €/fattura;
- Data Entry su form Web – tra 1,3 e 1,7 €/fattura;
- Generazione XML fatturaPA direttamente da gestionale e invio a Sistema di Interscambio tramite PEC – tra 1,4 e 1,8 €/fattura.

Anche senza considerare la Conservazione, quindi, la fatturazione elettronica si dimostra mediamente più conveniente rispetto ai modelli di fatturazione “tradizionali” anche per le realtà più piccole. Diventa poi sostanziale – ovviamente – saper comparare questi risparmi con il costo della soluzione adottata.

Generalizzando ulteriormente queste analisi e provando a trasferirle sull'intero Sistema Paese, la stima del beneficio complessivo legato, per esempio, all'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione, ammonta (a regime) a circa 1 miliardo e 500 milioni di euro all'anno: 1 miliardo lato Pubblica Amministrazione e il resto risparmiato dalle imprese che ne sono i fornitori.



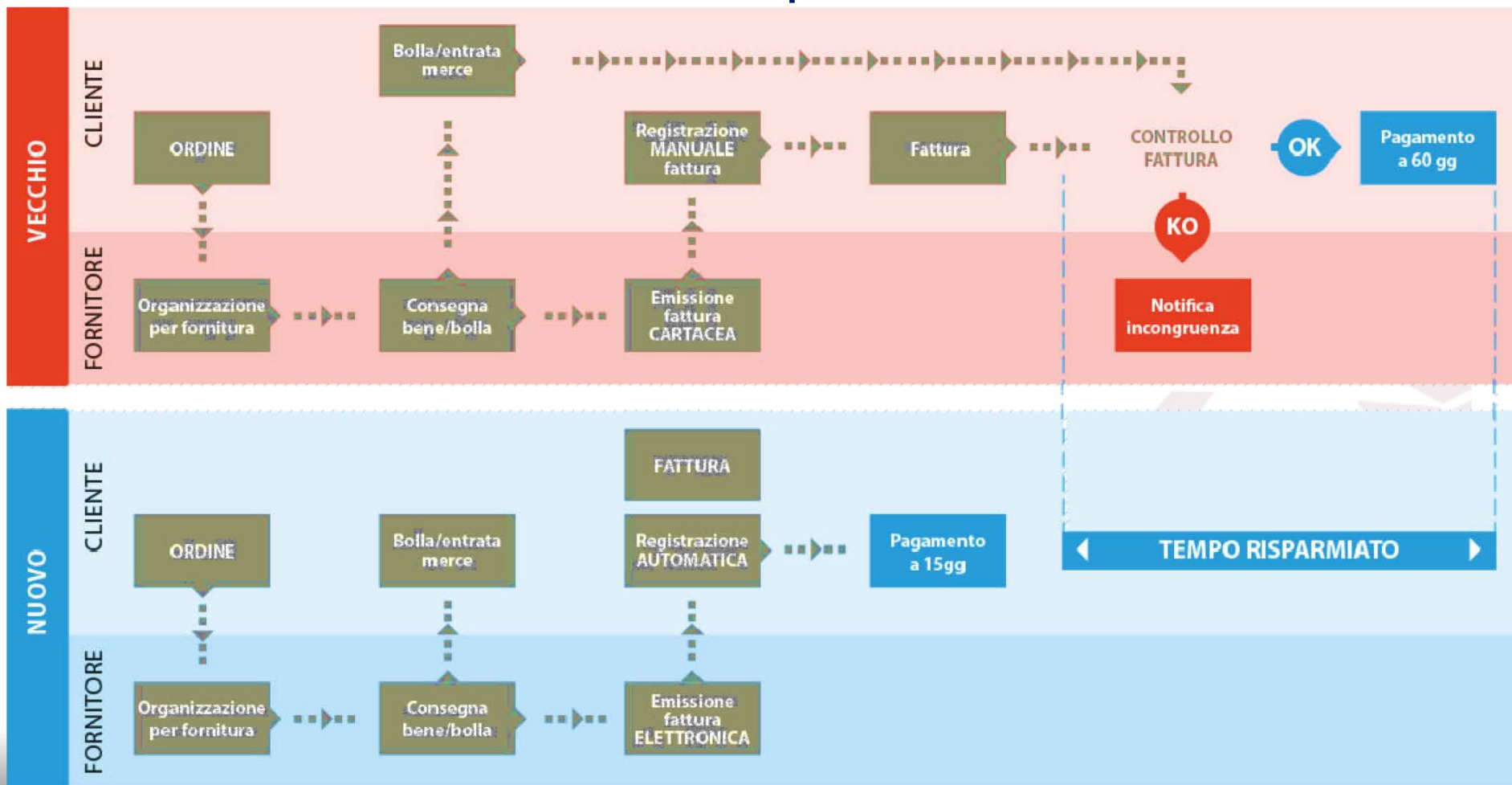
Benefici economico Finanziari



Fonte: **Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione**
School of Management del Politecnico di Milano
www.osservatori.net



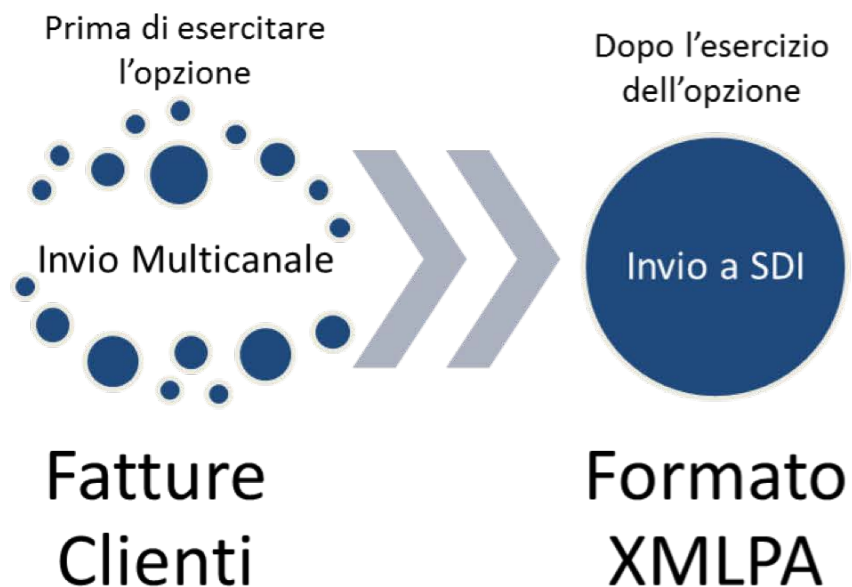
Benefici operativi





Confronto operatività ciclo attivo e passivo

Ciclo Attivo

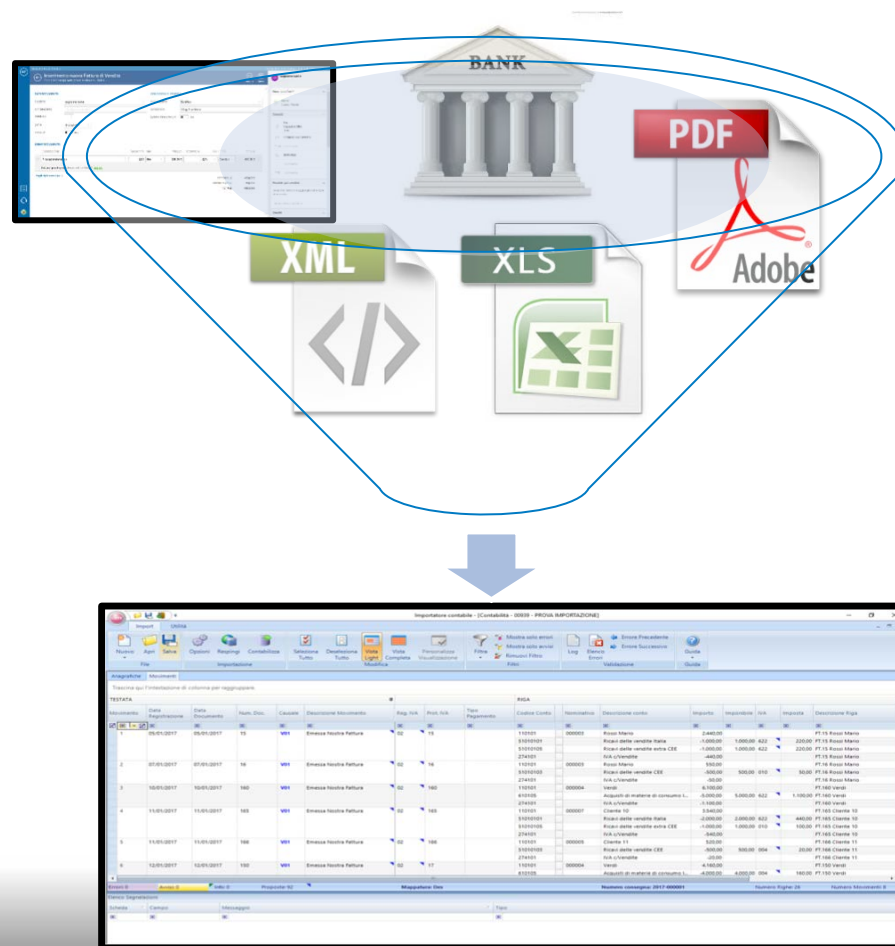


Ciclo Passivo



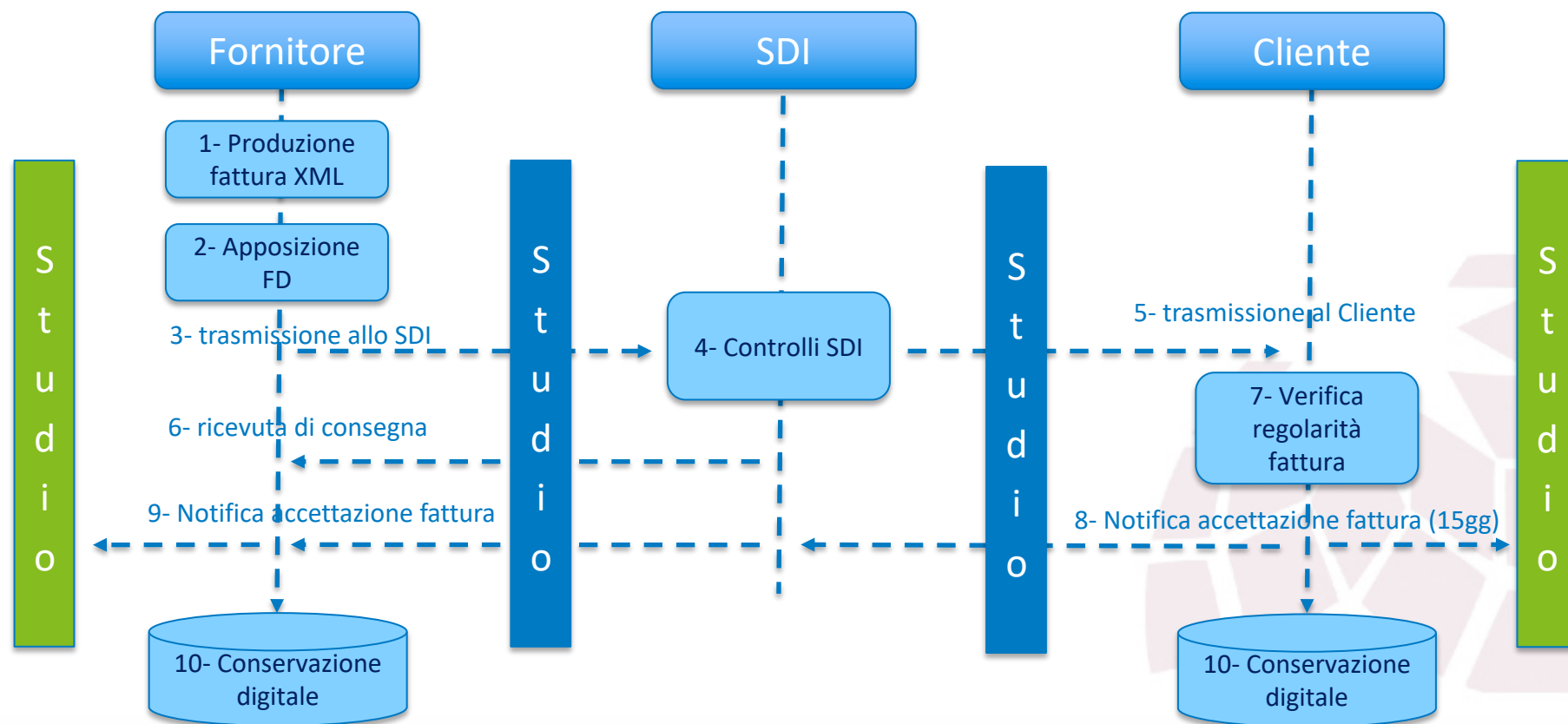


Esempio di flusso gestionale dello studio



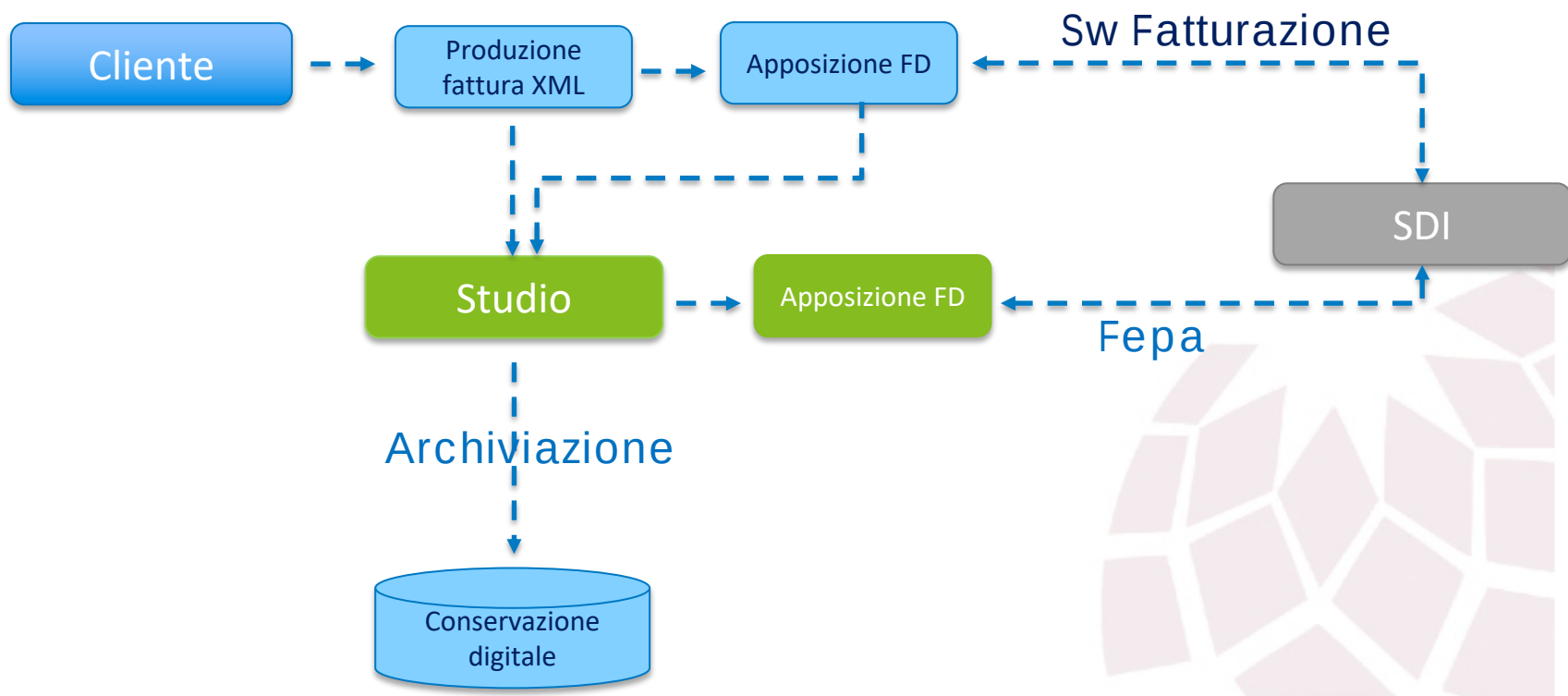


Flusso di lavoro tramite SDI





Flusso di lavoro per lo studio.





Situazione ad oggi

gen. 2018

1. Le fatture elettroniche sono considerate emesse esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI o Sistema);
2. In caso di emissione di una fattura tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa;
3. Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 (DMEF 17/6/2014, GU 146 del 26/6/2014) si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio (art. 1, comma 211, l. 24/12/2007 n. 244) e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.

Tempi e modalità saranno stabiliti dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate.



Considerazioni.

Il Sistema di gestione della fattura elettronica diventa indispensabile per far sì che, almeno da un punto di vista fiscale, si inneschino i processi di esigibilità, detraibilità oltre che di deducibilità.

Inoltre, in termini di conservazione, si dichiara che l'Agenzia delle Entrate memorizza i documenti trasmessi tramite il Sistema.

A tale proposito occorrerà una precisazione successiva, per far comprendere se alla memorizzazione si attribuisca una valenza di “magazzino dati” oppure se si intenda già assolta anche la conservazione dei documenti transitati dal Sistema.

È, però, legittimo ipotizzare che la discrepanza tra la normativa fiscale (conservazione per 5 anni) e quella civilistica (10 anni) induca a intendere la conservazione digitale secondo quanto già previsto dalla normativa.



Da ultimo, quali saranno le ricadute sulle filiere, che da anni si avvalgono di intermediari per la generazione di documenti – comprese le fatture – secondo i formati EDI?

Anche in questi casi la risposta sembra viaggiare sui binari del buon senso, che non dovrebbe mai abbandonare il nostro agire.

Le filiere hanno raggiunto un elevato grado di efficienza grazie a investimenti importanti, che hanno permesso di tracciare una serie di informazioni fondamentali per la gestione del loro business, ben oltre le esigenze fiscali.

La collaborazione tra soggetti diventa, allora, il comportamento strategico in grado di salvaguardare le esigenze del Paese e quelle dei singoli attori, soprattutto in presenza di positivi risultati, che sarebbe un peccato vanificare.

La soluzione, quindi, non sarà solamente informatica ma ispirata ai principi di efficienza ed efficacia per salvaguardare processi operativi che aiutano a rendere più competitivi i soggetti che li adottano e, per somme successive, anche il sistema Paese.

La fattura elettronica non è solo un documento fiscale, ma un procedimento organizzativo che presenta opportunità per le imprese e pone nuove sfide ai professionisti.



Conclusioni

La fattura elettronica è spesso vissuta come un tecnicismo, in realtà è solo un modo diverso con cui l'azienda consegna le fatture ai suoi Clienti.

Le soluzioni informatiche di buona qualità automatizzano le fasi di generazione del file, firma e trasmissione senza richiedere all'operatore particolari conoscenze. Anche la conservazione può essere integrata in un processo automatico affidato a terzi, senza richiedere competenze normative o tecniche.

Si può quindi affermare che l'adozione della fattura elettronica sia un'opportunità da cogliere se si ha l'accortezza di realizzarla con le soluzioni informatiche che gestiscono l'intero processo, essendo pronti a modificare il proprio modo di lavorare.



Futuro



Rispetto all'adozione della fattura elettronica il Commercialista ha due possibilità:

ignorare il tema e attendere, soluzione spesso adottata più per mancanza di tempo che per scelta;

anticipare i tempi costruendo con i suoi Clienti un sistema che lo veda protagonista già a partire dalla semplice emissione della fattura.



Scegliere la seconda alternativa renderà più semplice l'adozione della fattura elettronica da parte dei Clienti e garantirà fin da subito una maggiore efficienza del servizio di tenuta contabile.

Diventando protagonista del processo di adozione della fatturazione elettronica il Commercialista può diventare il consulente di azienda, anche della micro e piccola azienda: con essa, non discuterà più solo di imposte e tasse, ma di come rendere più efficiente la sua organizzazione e ridurre i costi.



Glossario

- XML** Sigla di eXtensible Markup Language - metalinguaggio per la definizione di linguaggi di markup, ovvero un linguaggio marcatore basato su un meccanismo sintattico che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento o in un testo.
- EDI** Electronic Data Interchange (EDI) - interscambio di dati tra sistemi informativi, attraverso un canale dedicato ed in un formato definito in modo da non richiedere intervento umano salvo in casi eccezionali.
- HTML** HyperText Markup Language (linguaggio a marcatori per ipertesti) è un linguaggio di markup. E' nato per la formattazione e impaginazione di documenti ipertestuali disponibili nel web 1.0, è un *open language*, la cui sintassi è stabilita dal World Wide Web Consortium (W3C).